

In relazione a specifici quesiti inoltrati relativi al contenuto del Capitolato d'oneri, si pubblica il seguente chiarimento.

Si precisa innanzitutto che la **procedura di cui in oggetto non è un appalto di servizi** come erroneamente indicato nella Comunicazione.

Il Capitolato d'oneri, infatti, specifica che la CNPADC "*con la Convenzione **non assume alcun obbligo o vincolo, neanche indiretto, nei confronti dell'Aggiudicatario in merito alla conclusione dei singoli contratti di assicurazione relativi alla polizza assicurativa***".

Ne segue, pertanto, che alla procedura indetta dalla Cassa per la selezione di un operatore economico con il quale stipulare la convenzione in esclusiva con la CNPADC per la messa a disposizione in favore degli iscritti di una polizza "*RC professionale e tutela legale del professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti*" ("Convenzione"):

- (i) non si applicano alla presente procedure le disposizioni contenute nella Parte II del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. relative all'individuazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale degli operatori economici;
- (ii) la Convenzione non pone alcun obbligo per gli iscritti alla CNPADC di stipulare la polizza con l'operatore aggiudicatario.

La procedura di selezione avviata dalla CNPADC è solo diretta a sollecitare l'eventuale interesse di operatori economici a manifestare l'interesse a fornire un prodotto assicurativo con determinate caratteristiche. Più precisamente, la CNPADC, consapevole dell'esistenza di una pluralità di prodotti assicurativi e di convenzioni sul mercato, ha ritenuto di voler offrire agli iscritti la facoltà di accedere a una Convenzione per la stipula di una polizza in cui è profilo qualificante la garanzia di una assistenza sul territorio, così rispondendo a numerose richieste provenienti dai Dottori Commercialisti.

La Cassa, peraltro, ritenendo che le specifiche condizioni previste nella Convenzione implicino maggiori oneri per le Imprese di assicurazione, ha inteso garantire un canale pubblicitario in esclusiva, così da rendere maggiormente sostenibile i costi complessivi delle polizze stipulate in regime di Convenzione.

Si precisa, inoltre, come, per espressa previsione del Capitolato d'oneri, in sede di presentazione dell'offerta **non è necessario l'aver già allestito una rete**, essendo sufficiente la mera dichiarazione d'impegno in tal senso e, ciò proprio a tutela dei principi di massima apertura e *par condicio* tra operatori.

L'eventuale dichiarazione resa dall'operatore in sede di selezione relativa ai soggetti – anche broker – operanti sul territorio può, quindi, considerarsi equipollente alla presenza di agenti. Con il che si deduce come sarebbe pienamente ammissibile, ad esempio, il conferimento di procure a *broker* sul territorio nell'ambito rapporti commerciali già esistenti o da istituire con l'Impresa di assicurazione.

In virtù di quanto precede, le modalità organizzative concernenti l'allestimento della rete sono pertanto indifferenti rispetto all'ammissione alla gara, **ferma restando la necessità di assicurare la presenza sul territorio sia per la stipula, sia per la gestione dell'eventuale liquidazione dei sinistri, nelle forme stabilite nel Capitolato d'onori.**